

N. 600

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAMO, COSTA e COVIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1996

Adeguamento dell'indennità di accompagnamento
degli invalidi civili non deambulanti

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 11 febbraio 1980, n. 18, ha istituito un'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.

L'articolo 1 precisa che con decorrenza 1° gennaio 1983 «l'indennità sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera *a-bis*, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915».

Quest'ultima norma, con legge 26 luglio 1984, n. 392, è stata interpretata nel senso che detta equiparazione comporta l'estensione della nuova misura dell'indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico di cui alla legislazione sulle pensioni di guerra.

Esisteva quindi una perfetta corrispondenza tra la misura dell'indennità di accompagnamento degli invalidi civili e quella prevista, nel tempo, per i grandi invalidi di guerra aventi le medesime minorazioni. La stessa equiparazione esisteva per i ciechi civili.

Tale equilibrio è venuto meno con la legge 21 novembre 1988, n. 508, che, integrando e modificando la precedente normativa riguardante l'indennità di accompagnamento degli invalidi civili e dei ciechi civili, ha stabilito che l'adeguamento automatico «sarà calcolato con riferimento all'importo dell'indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera *A-bis*, allegata alla legge medesima».

Si è creata quindi una differenziazione di trattamento tra la categoria dei minorati ci-

vili (invalidi civili e ciechi civili) e quella dei grandi invalidi di guerra.

La differenziazione è stata eliminata, con effetto dal 1° marzo 1991, per i ciechi civili (legge 31 dicembre 1991, n. 429), per cui alla sperequazione già esistente tra invalidi civili e invalidi di guerra si è aggiunta quella tra invalidi civili e ciechi civili, cioè si sono venute a determinare incomprensibili diversità di trattamento anche nell'ambito della stessa categoria dei minorati civili.

Onorevoli senatori! Approvando la menzionata legge n. 429 del 31 dicembre 1991, il Parlamento ha accolto il principio affermato dai senatori proponenti, in virtù del quale sul piano delle quotidiane esigenze di vita non può non riconoscersi piena identità di bisogni ancorchè rimangano diverse le ragioni e le motivazioni dell'intervento pubblico (si confronti l'atto Senato X legislatura n. 2723).

È indiscutibile che tale principio vale anche per gli invalidi civili che, oltre ad essere invalidi totali, siano costretti a vivere su una sedia a rotelle (perchè non deambulanti), ovvero siano incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita (e quindi abbisognevoli di un'assistenza continua).

Ed infatti, in sede di discussione alla Camera dei deputati della proposta di legge che si è concretata nella legge n. 429, il Governo ha accolto l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Brescia, Saretta, Tagliabue, Articoli e Armellin riguardante l'estensione agli invalidi civili assoluti gravissimi delle disposizioni relative all'adeguamento dell'indennità di accompagnamento dei ciechi civili (confrontare Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari della Camera in data 14 novembre 1991, pagina 106).

È pertanto di tutta evidenza che l'estensione proposta risponda a indubbi criteri equitativi in quanto l'indennità di accompa-

gnamento persegue le medesime finalità assistenziali sia per i ciechi civili assoluti, sia per gli invalidi civili affetti da minorazioni gravissime, per cui l'esclusione di questi ultimi dalle nuove norme si pone in contrasto con i principi fondamentali, sempre seguiti, che informano l'intero sistema normativo dell'assistenza sociale.

L'estensione è stata pressantemente richiesta dall'Associazione nazionale dei mu-

tilati e invalidi civili (ANMIC) nell'ambito dei suoi poteri di rappresentanza giuridica e di tutela dei diritti degli invalidi.

Riteniamo doveroso accogliere tale richiesta presentando l'unito disegno di legge, il cui onere finanziario è compensato dall'economia di spesa derivante dalle verifiche delle pensioni, in applicazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Con decorrenza dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante agli invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall'articolo 3, comma 2, lettera *A-bis* della legge 6 ottobre 1986, n. 656, spettante ai grandi invalidi di guerra ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano all'indennità di accompagnamento erogata agli invalidi civili i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l'indennità di assistenza e accompagnamento spettante ai grandi invalidi di guerra.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.